

**DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018**  
**681/2018/R/EEL**

**DETERMINAZIONI SUGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.**  
**ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DI AMBITI TERRITORIALI SERVITI DA RETI ELETTRICHE**  
**CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI, NON INTERCONNESSE CON LA RETE DI**  
**TRASMISSIONE NAZIONALE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1046<sup>a</sup> riunione del 18 dicembre 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2011, ARG/elt 186/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 186/11);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 316/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 316/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 307/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 307/2015/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel Produzione), del 14 maggio 2013, prot. Autorità 18308, del 17 maggio 2013 (di seguito: prima comunicazione Enel Produzione);
- la lettera della Direzione Mercati dell'Autorità, del 15 maggio 2014, prot. 13755, di pari data (di seguito: prima lettera DMEG);

- la lettera della Direzione Mercati dell’Autorità, del 26 maggio 2014, prot14669, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEG);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 30 maggio 2014, prot. Autorità 15489, del 4 giugno 2014 (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di Enel Produzione, del 4 agosto 2014, prot. Autorità 22455, del 7 agosto 2014 (di seguito: seconda comunicazione Enel Produzione);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: DMEA), del 26 febbraio 2018, prot. 6437, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione di Enel Produzione, del 9 marzo 2018, prot. Autorità 8741, del 12 marzo 2018 (di seguito: terza comunicazione Enel Produzione).
- la lettera della DMEA, del 19 marzo 2018, prot. 9155, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di Enel S.p.a. (di seguito: Enel), del 21 marzo 2018, prot. Autorità 10105, del 22 marzo 2018 (di seguito: prima comunicazione Enel);
- la comunicazione di Enel, del 22 maggio 2018, prot. Autorità 16470, del 23 maggio 2018 (di seguito: seconda comunicazione Enel).

**CONSIDERATO CHE:**

- le unità di produzione che operano su reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non interconnesse, neppure indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale (di seguito: unità isolate) sono essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti da tali reti, essendo le uniche risorse in grado di garantire la continuità del servizio elettrico su detti ambiti e di fornire anche i diversi servizi ancillari indispensabili all’erogazione di tale servizio;
- il comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 89/09 prevede che Terna individui e pubblichi l’elenco delle unità isolate secondo le stesse modalità previste per gli impianti essenziali interconnessi con la rete di trasmissione nazionale, di cui all’articolo 63 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- ai sensi del comma 3.3 della deliberazione ARG/elt 89/09, se un soggetto diverso dalle imprese elettriche minori dispone di unità isolate, lo stesso ha diritto a ricevere da Terna per ciascuna unità ammessa un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) determinato dall’Autorità e pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nel periodo di validità dell’elenco;
- l’elenco degli impianti essenziali pubblicati da Terna per l’anno 2010 include le seguenti unità isolate, che sono nella disponibilità di Enel Produzione:
  - a) Stromboli;
  - b) Ginostra;
  - c) Panarea – Lipari;
  - d) Alicudi – Lipari;

- e) Filicudi;
  - f) Capraia;
  - g) Ventotene;
  - h) Vulcano termo;
  - i) S. Marina Salina;
  - j) Malfa;
- con la prima comunicazione Enel Produzione, l'omonima società ha avanzato istanza di reintegrazione dei costi, allegando alla stessa una relazione tecnica volta a esplicitare le partite economiche relative alle unità isolate sopra menzionate, con riferimento all'anno 2010;
  - ai sensi della deliberazione 316/2014/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo ad Enel Produzione, per l'anno 2010, rispetto alle unità isolate;
  - con la seconda comunicazione Enel Produzione e con la comunicazione Terna, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste, rispettivamente, con la prima e con la seconda lettera DMEG;
  - come specificato nella seconda comunicazione Enel Produzione, nelle more della completa implementazione della deliberazione ARG/elt 89/09, l'omonima società ha immesso in rete l'energia prodotta dalle proprie unità isolate senza percepire per la stessa alcuna remunerazione in termini di ricavi da mercato dell'energia e da sbilanciamento positivo;
  - con la terza comunicazione Enel Produzione, sono state fornite all'Autorità le informazioni integrative richieste con la prima lettera DMEA, tra cui l'elenco delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento soltanto per una parte dell'anno 2010;
  - con la prima e seconda comunicazione Enel, l'omonimo soggetto, in qualità di capogruppo delle società che svolgono attività che riguardano le reti isolate oggetto della presente deliberazione, ha fornito all'Autorità le informazioni richieste con la seconda lettera DMEA;
  - il comma 65.14 prevede che, relativamente alle immobilizzazioni soggette ad ammortamento solo per una parte dell'anno, si consideri solo una quota del valore *ex* comma 65.15, definita in funzione del numero di mesi di ammortamento nell'anno considerato.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione ARG/elt 186/11, l'Autorità ha determinato l'importo del Corrispettivo, per l'anno 2009, in relazione alle unità isolate, tra cui l'impianto Capraia; in quel contesto, ai fini della determinazione del Corrispettivo per quest'ultimo impianto, l'Autorità ha incrementato i ricavi per tenere conto dei certificati verdi sino ad allora ricevuti da Enel Produzione per il citato anno, valorizzandoli secondo un criterio convenzionale;
- con la prima comunicazione Enel, è stato fornito all'Autorità l'elenco dei proventi da certificati verdi che Enel Produzione ha ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. per l'impianto di Capraia con riferimento a un periodo pluriennale che include gli anni 2009 e 2010; in relazione all'anno 2009, dalla prima comunicazione Enel

emerge che i proventi da certificati verdi sono risultati superiori rispetto a quanto applicato ai fini della deliberazione ARG/elt 186/11, principalmente per effetto di un incremento del numero di certificati verdi riconosciuti.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi, avanzata da Enel Produzione, con le comunicazioni Enel Produzione, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- includere tra le voci di ricavo che concorrono alla determinazione del Corrispettivo per l'anno 2010:
  - i proventi derivanti dal riconoscimento dei certificati verdi, relativi al medesimo anno, riportati nella prima comunicazione Enel;
  - l'acconto del Corrispettivo di cui alla deliberazione 316/2014/R/eel, poiché l'istanza di reintegrazione, essendo stata elaborata prima del menzionato provvedimento, non considera l'acconto;
- prevedere una rettifica, derivante dal disposto del comma 65.14, per quanto riguarda l'ammontare delle quote di ammortamento e remunerazione del capitale dei cespiti soggetti ad ammortamento per una parte dell'anno 2010;
- escludere dal calcolo del Corrispettivo le sopravvenienze passive, in quanto, come già espresso nella deliberazione 307/2015/R/eel, attengono a partite economiche che non risultano di competenza dell'anno in esame.

**RITENUTO, OPPORTUNO, INOLTRE:**

- rideterminare il Corrispettivo per l'anno 2009, per tenere conto dei maggiori proventi da certificati verdi conseguiti da Enel Produzione rispetto all'importo considerato ai fini della determinazione di cui alla deliberazione ARG/elt 186/11

**DELIBERA**

1. di stabilire che Terna riconosca a Enel Produzione, nei termini indicati in premessa e con riferimento alle unità isolate, il corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2010, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Enel Produzione riconosca a Terna, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Capraia, l'importo indicato nell'Allegato A, quale riduzione del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2009;
3. di stabilire che Terna ed Enel Produzione diano seguito alle disposizioni di cui, rispettivamente, ai punti 1 e 2 entro il 31 gennaio 2019;
4. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A a Terna e ad Enel Produzione;

5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*